



## CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. n.62/XIX Sess./17

Ai Presidenti degli Ordini  
degli Ingegneri d'Italia  
LORO SEDI

Oggetto: rinnovo consigli ordini territoriali - aggiornamento

Caro Presidente,

al fine di aggiornare quanto contenuto nella relazione esposta nell'Assemblea dei Presidenti dello scorso 13 maggio, vi informo sugli ultimi passaggi istituzionali relativi alla possibilità di introdurre una proroga del mandato dei consigli territoriali in scadenza, al fine di consentire di votare con nuove regole.

Come già riferito, al provvedimento **AC 4444**, disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, **c.d. Manovrina**, è stato presentato uno specifico emendamento a firma dell'on. Marchetti, finalizzato a prorogare il mandato dei consigli territoriali in scadenza nel 2017 per favorire la futura applicazione di una norma organica di riorganizzazione dei sistemi elettorali degli ordini, in corso di elaborazione da parte dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

Nel dettaglio, sono stati depositati i seguenti emendamenti, allegati per opportuna informazione alla presente:

- **Marchetti 22.9**, che fissa in un'unica data, individuata nel terzo quadrimestre del 2017, le votazioni per il rinnovo dei consigli territoriali, allo scopo di razionalizzare e di armonizzare le relative procedure elettorali, sulla base di apposito provvedimento del Ministero di Giustizia.

Inoltre, sono stati presentati:

- **Berretta 60.033, Ventricelli 60.067 e Tancredi 60.049**, che prorogano il mandato dei consigli degli ordini per ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza di ciascun consiglio.

Gli uffici della Commissione V Bilancio della Camera hanno predisposto, come da regolamento parlamentare, un documento che rileva le ammissibilità delle **2517 proposte emendative presentate**.

Ai fini delle valutazioni di ammissibilità delle proposte emendative, la presidenza della Commissione è tenuta a verificare che il complesso degli interventi di tipo economico-finanziario recati dal decreto-legge in esame persegua effettivamente l'obiettivo di intervenire sui saldi di finanza pubblica, al fine di migliorarne l'andamento.

Ciò posto, in considerazione degli obiettivi del provvedimento, la presidenza ha ritenuto di adottare un criterio rigoroso per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, verificandone la coerenza delle finalità perseguite con quelle del decreto-legge.

Alla luce di tali considerazioni, nella serata di ieri le proposte emendative relative alla proroga del mandato degli ordini professionali sono state dichiarate **inammissibili** per estraneità di materia.

Peraltro, ciò è avvenuto per moltissime altre proposte, che pur riguardavano aspetti non direttamente congruenti con il tema del decreto, ma importanti per affrontare questioni importanti e delicate, come quelle toccate dagli emendamenti proposti sopra indicati.

Abbiamo quindi immediatamente sottoposto ai proponenti di valutare l'opportunità di un ricorso, nell'ambito delle regole parlamentari, per provare ad ottenere la riammissione dell'emendamento. Tale ricorso presentato già nella stessa serata è stato respinto, per le stesse motivazioni per cui l'emendamento è stato dichiarato inammissibile.


Abbiamo comunque chiesto ai firmatari di trasformare lo stesso in un **ordine del giorno** (atto parlamentare di indirizzo) che impegni il Governo ad intervenire con un prossimo decreto sulla materia.

Infine, qualora il provvedimento non arrivi "blindato" all'esame del Senato, sarà possibile tentare nuovamente la presentazione della proposta prima dell'approvazione definitiva.


Raccomandiamo, in ogni caso, lo scrupoloso rispetto da parte dei Consigli territoriali dei termini fissati per legge per l'indizione delle elezioni.

Cordiali saluti.

CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE  
Ing. Armando Zambrano



## EMENDAMENTI PROROGA CONSIGLI ORDINI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Per esigenze di razionalizzazione e di armonizzazione delle relative procedure e per assicurare la piena attuazione dei principi di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'articolo 51 della Costituzione, in deroga alle vigenti disposizioni in materia elettorale dei consigli territoriali degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le votazioni per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini professionali sono indette contemporaneamente nel terzo quadrimestre del corrente anno e si tengono in un'unica data e secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La proclamazione degli eletti è effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il mandato dei consigli territoriali in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione è prorogato fino alla conclusione delle procedure elettorali anzidette.

**22. 9.** Marchetti.

ART. 60-bis.

*(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).*

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».

**60. 033.** Berretta.

ART. 60-bis.

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2017».

**60. 067.** Ventricelli.

ART. 60-bis.

*(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).*

1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.

2. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».

**60. 049.** Tancredi.